

Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE

Dott. Gioacchino Crifasi

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Gaetano Martorana

IL SEGRETARIO

Andrea Compagno

Publicato all'Albo Pretorio
del 31-01-99 al 15-02-99

COMUNE DI SAN CIPIRELLO

PROVINCIA DI PALERMO

Il Municipio
Spedizione
Prot. n. 1252
Data 02-02-99



ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 04 del 22/01/1999

OGGETTO: Approvazione regolamento di accertamento con adesione.

L'anno millenovecento novantanove e questo giorno ventidue del mese di gennaio alle ore 18.00 nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica

Presiede la seduta il sig. Gioacchino Crifasi

Del consiglio comunali sono presenti n. 08 e assenti sei bene invitati n. 07

CONTO ROLLO

Ord.	COGNOME E NOME	Presente	Absenti	Ord.	COGNOME E NOME	Presente	Absenti
1	Crifasi Gioacchino	si		16			
2	Martorana Gaetano	si		17			
3	Miccichè Antonino	si		18			
4	Capitelli Gaetano	si		19			
5	Anselmo Giovanni	no	si	20			
6	Conte Vito Giuseppe	si		21			
7	Di Salvo Giuseppe	si		22			
8	Caruso Benedetto	si		23			
9	Cucchiara Giovanni	si		24			
10	Spina Girolamo	no	si	25			
11	Belfiore Roberto	no	si	26			
12	Renda Alessandro	no	si	27			
13	Clesi Giuseppe	no	si	28			
14	Scannaliato Filippo	no	si	29			
15	Quartuccio Anna	no	si	30			

~~È presente, pure, ai sensi del 3° comma dell'art. 20 della L.R. n. 07/1992, il Sindaco Calogero Trupiano~~

Con l'assistenza del Segretario comunale signor Andrea Compagno Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si stesce la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55 del D.L. n. 50 del 28/2/1998, n. 142, recepita dalla L.R. 48/91.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione:
 - È stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 31-01-1999 primo giorno festivo successivo alla data dell'atto (o altro giorno per specifiche disposizioni di legge), come prescritto dall'art. 11 L.R. 44/91 (N. Reg. Pub.);
 - È stata trasmessa, con lettera n. in data, al Co.Re.Co. per il controllo preventivo di legittimità;
- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
- perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 16 L.R. 44/91);
- decorsi 20 gg. dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti degli atti integrativi richiesti senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento (art. 18 L.R. 44/91);
- avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizio di legittimità (art. 18 L.R. 44/91).

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE Ufficio Tributi, propone il seguente
atto per oggetto:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE.

PREMESSO

CHE in attuazione dell'art. 3, comma 120, della L. n. 662/1996, il Governo ha emanato il D.Lgs. 19 Giugno 1997, n. 218 rubricato "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale";

CHE il D.Lgs. n. 218/97 può riguardare qualsiasi aspetto dell'accertamento e non vi sono ipotesi preclusive al nuovo accertamento con adesione;


CHE regola le sanzioni per le violazioni commesse nel periodo d'imposta concernenti i tributi locali;

RILEVATO che lo schema di regolamento risulta predisposto in conformità di quanto stabilito dal capo I e capo II del Titolo I del D.Lgs. n. 218/1997.

PROPONE

- di approvare il Regolamento Comunale per l'accertamento con adesione, composto da n. 11 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante;
- che il presente Regolamento entrerà in vigore il 19 Gennaio 1999;

Il Funzionario Responsabile



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta;
Visti i pareri espressi favorevolmente in ordine alla regolarità tecnica, contabile e di legittimità, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142, recepita dalla L.R. n. 48/91;
Udita la relazione dell'assessore Giammalva;
Udito l'intervento del Consigliere Cucchiara il quale chiede chiarimenti in merito al contenuto dell'art. 10 e alla riduzione in esso prevista;
Udito l'intervento dell'assessore Giammalva il quale spiega al Consigliere Cucchiara che la riduzione prevista dall'art. 10 attiene alla sanzione e non all'importo del tributo dovuto;

D E L I B E R A

ad unanimità di voti favorevoli n. 8 espressi per alzata e seduta di approvare la superiore proposta relativa ad "Approvazione regolamento di accertamento con adesione" costituito da n. 11 articoli, che forma parte integrante e sostanziale della stessa.

SEZIONE CENTRALE - PALERMO

SI ATTESTA

che il C. C. n. 23/02/99
non ha richiesto il parere della
con delibera n. 1526/1999

IL PRODOTTORE
Palermo

PER COPIA CONFORME

San Cipirello, li 23/02/99

IL SEGRETARIO



ALCANTARA ALIENI DECI 13/14
D. C. E. N. A. DEL 22/01/19

COMUNE DI SAN CIPIRELLO
PROV. PALERMO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio
del 23-02-19 al 10-03-19
Il Masso Comunale



[Handwritten signature]

CAPO I

ART.1

PRINCIPI GENERALI

1 Il Comune di San Cipirello, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n° 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti al fine di ridurre un lungo e difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

ART.2

AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1 L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

2 L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.

3 Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

4 L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi/benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

5 L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

CAPO II

PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

ART.3

COMPETENZA

1 Competente alla definizione è il responsabile dell'ufficio dell'Amministrazione preposto alla funzione di accertamento.

ART.4

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

- 1 Il procedimento è attivato, di norma, dall'ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione.
 - b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

ART.5

PROCEDIMENTO DI INIZIATIVA DELL'UFFICIO

1 L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2 Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3 Il contribuente può accettare l'invito, rifiutarlo o anche non rispondere senza che questo comporti alcuna sanzione, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4 La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

ART.6

PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1 Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art.4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione.

2 L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3 La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospen-

dere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

4 Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

5 La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

6 Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

7 Delle operazioni compiute, dalle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

ART. 7

ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1 A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'ufficio o suo delegato.

2 Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

ART. 8

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1 La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune o direttamente presso la Tesoreria Comunale.

2 Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

3 Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscriverne a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

4 Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazio-

di parte
i cinque milioni.

5 Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio di accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile.

6 L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di 2.5.000.000, può richiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.

ART.9

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1 Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2 L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

3 Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

CAPO III

SANZIONE A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA IMPUGNAZIONE

ART.10

RIDUZIONE DELLA SANZIONE

1 A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2 Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

3 L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del

Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4 Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART.11

DECORRENZA E VALIDITA'

- 1 Il presente regolamento entra in vigore dall'01/01/1999
- 2 E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.
- 3 Per qualsiasi altra norma non prevista nel presente regolamento si rinvia alle leggi in vigore.